

REGOLAMENTO (CE) N. 3319/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1506/94⁽²⁾ (in appresso denominato « regolamento del dazio provvisorio »), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso « UAN ») originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2620/94⁽³⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio antidumping provvisorio fino al 31 dicembre 1994.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito indicate hanno presentato osservazioni scritte :
- l'esportatore bulgaro Chimimport e il produttore bulgaro Agropolychim Devnia,
 - l'esportatore polacco CIECH e i due produttori polacchi ZA Kedzierzyn e ZA Pulawy,
 - l'Associazione degli importatori europei di concimi (EFIA),

— l'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA), che ha presentato la denuncia.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

- (4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni.
- (5) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.
- (6) A causa della complessità del caso, dovuta in particolare al numero dei prodotti situati nella Comunità e al fatto che l'esportatore e i produttori polacchi, nonché i produttori del paese analogo operavano da poco in condizioni di economia di mercato, l'inchiesta ha superato il termine normale di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base »).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Poiché nessuna delle parti ha presentato osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, vengono confermate le risultanze di cui ai punti 9 e 10 del regolamento del dazio provvisorio.

D. DUMPING**1. Bulgaria**

- (8) Le parti interessate della Bulgaria non hanno presentato osservazioni riguardo alla determinazione del dumping. Le conclusioni della fase provvisoria sono pertanto confermate.

Il margine di dumping relativo alle importazioni dalla Bulgaria viene quindi definitivamente fissato al 33,3 % del prezzo franco frontiera comunitaria.

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(²) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 16.

(³) GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 1.

2. Polonia

a) Valore normale

- (9) Un produttore polacco, la ZA Pulawy (in appresso « ZAP »), riguardo alla determinazione provvisoria ha osservato che per calcolare il valore normale la Commissione dovrebbe utilizzare le informazioni relative al costo di produzione contenute nella risposta al questionario della società. Tuttavia, la ZAP non ha fornito elementi di prova per dimostrare che tali informazioni erano più corrette della contabilità dei costi generale ai fini della determinazione dei costi della società.

Per quanto riguarda alcune notevoli variazioni mensili del costo unitario del prodotto della ZAP, risultanti dalla contabilità dei costi generale della società, quest'ultima ha fornito dati a sostegno dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie. La società non è stata però in grado di spiegare in modo soddisfacente le ragioni fondamentali delle variazioni dei costi.

Si ritiene pertanto che le informazioni sui costi di produzione, contenute nei documenti relativi alla contabilità dei costi del produttore per i nove mesi nel corso dei quali non si sono verificate notevoli variazioni, siano rappresentative e che quindi il valore normale debba essere calcolato a titolo definitivo in base a tali informazioni.

b) Prezzo all'esportazione

- (10) Un produttore, la ZA Kedzierzyn (in appresso « ZAK »), ha sostenuto che non erano giustificati gli adeguamenti che la Commissione, in base alle informazioni incomplete e contraddittorie di cui disponeva, ha applicato nella fase provvisoria ai prezzi di alcune vendite all'esportazione per tener conto delle commissioni pagate all'esportatore attraverso il quale erano state effettuate le operazioni di vendita. Tuttavia, la ZAK non ha fornito prove a sostegno della propria affermazione secondo la quale il metodo usato dalla Commissione nella fase provvisoria non era adeguato. Viene pertanto confermato quanto è stato provvisoriamente stabilito riguardo al prezzo all'esportazione della ZAK.
- (11) L'altro produttore, la ZAP, ha presentato un'osservazione riguardante la completezza dei dati comunicati sulle sue operazioni di vendita per l'esportazione. Nella fase provvisoria la Commissione non aveva considerato che i dati fossero completi in base alle informazioni disponibili. Tuttavia, nella fase definitiva, alla luce delle informazioni supplementari e finali, è stato considerato opportuno modificare il metodo e determinare il prezzo all'esportazione della ZAP in base alle informazioni fornite, senza l'adeguamento effettuato nella fase provvisoria.

c) Confronto

- (12) La ZAP ha chiesto che fossero applicati alcuni adeguamenti nel confronto fra il valore normale calcolato e il prezzo all'esportazione. Occorre rilevare che tali adeguamenti possono essere concessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base se esistono differenze che influenzano sulla comparabilità dei prezzi. In tali circostanze deve essere dimostrato che gli adeguamenti richiesti sono giustificati. La ZAP non ha presentato elementi di prova per giustificare o quantificare le richieste, né altra documentazione a sostegno. La domanda non è stata pertanto accettata.

d) Conclusioni

- (13) In considerazione dei metodi e delle conclusioni di cui sopra, relativi alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione, nonché al relativo confronto, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria sono i seguenti:

ZAK : 40 %,

ZAP : 27 %.

- (14) Nei confronti degli altri produttori esportatori o degli esportatori polacchi che non hanno risposto al questionario della Commissione o che non si sono manifestati in altro modo, il dumping è stato calcolato in base agli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

A questo proposito, si è ritenuto opportuno applicare il margine di dumping più alto calcolato nei confronti del produttore che aveva collaborato all'inchiesta.

Tale metodo è stato ritenuto necessario per evitare di premiare la mancata collaborazione e di offrire l'opportunità di eludere i dazi.

3. Considerazioni generali

- (15) Alla luce del metodo seguito per la determinazione del valore normale relativo alla Bulgaria e alla Polonia, la Commissione ritiene necessario prevedere il riesame delle misure istituite dal presente regolamento dopo il primo anno di applicazione, qualora tale riesame sia giustificato da modifiche della struttura dei costi di produzione dei produttori situati nei paesi esportatori.

E. PREGIUDIZIO

1. Volume del mercato comunitario

- (16) Riguardo al consumo comunitario complessivo di soluzioni di urea e nitrato di ammonio, non sono state ricevute nuove informazioni dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie. Viene

pertanto confermato il volume di mercato determinato provvisoriamente nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta, misurato in UAN con tenore di azoto del 32 %, vale a dire 2,8 milioni di tonnellate.

2. Cumulo delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia oggetto di dumping

- (17) In base alle statistiche sulle importazioni comunitarie, l'esportatore e il produttore bulgari hanno ripetuto la tesi già sostenuta nella fase provvisoria, secondo la quale le importazioni nella Comunità originarie della Bulgaria non avrebbero dovuto essere cumulate con quelle polacche (vedi il punto 32 del regolamento del dazio provvisorio).
- (18) Occorre rilevare che la quota di mercato comunitario delle importazioni di UAN originarie della Bulgaria nel periodo dell'inchiesta era pari al 7 % circa.

Data la giustificazione fornita nel regolamento del dazio provvisorio (vedi i punti 33 e 34 di detto regolamento) e la posizione raggiunta sul mercato dalle importazioni dalla Bulgaria, è stato concluso a titolo definitivo che nel presente procedimento figurano tutti gli elementi che giustificano il cumulo delle importazioni ai fini della valutazione del pregiudizio, in particolare un andamento parallelo dei volumi e dei prezzi. Il livello delle importazioni nella Comunità di UAN originarie della Bulgaria o della Polonia non può inoltre essere considerato irrilevante.

3. Volume e prezzi delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia oggetto di dumping

- (19) La EFIA ha affermato che le importazioni interessate hanno sostituito le importazioni di UAN provenienti da paesi terzi e che le importazioni globali del prodotto nella Comunità sono diminuite. La EFIA ha pertanto concluso che le importazioni di origine bulgara e polacca non possono costituire un fattore di pregiudizio per la situazione dell'industria comunitaria.
- (20) Per quanto riguarda il volume delle importazioni, va notato che per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è sufficiente esaminare il volume delle importazioni, dato che tale valutazione deve comprendere anche l'analisi dei prezzi delle importazioni. In base all'analisi fatta per determinare le misure antidumping provvisorie è stato concluso, come risulta dai punti 36 e 37 del regolamento del dazio provvisorio, che i prezzi delle importazioni interessate sono notevolmente

diminuiti fino a un livello sostanzialmente inferiore a quello dei prezzi dell'industria comunitaria.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (21) In seguito all'adozione del regolamento del dazio provvisorio, la EFIA ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria comunitaria non è diminuita prima del periodo dell'inchiesta e ha affermato che tale situazione è in contrasto con la conclusione relativa al pregiudizio alla quale è giunta la Commissione nella fase provvisoria.
- (22) Occorre rilevare a questo proposito che non è necessario che tutti i fattori di pregiudizio elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base abbiano una tendenza negativa per concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole. Nel 1992 l'industria comunitaria ha mantenuto la propria quota sul mercato delle UAN, registrando un leggero aumento prima del periodo dell'inchiesta, come risulta dal punto 40 del regolamento del dazio provvisorio. Tuttavia, la stabilizzazione della posizione di mercato dell'industria comunitaria è stata possibile soltanto grazie a una notevole riduzione dei prezzi di vendita (vedi i punti 38-41 del regolamento del dazio provvisorio). La riduzione dei prezzi ha provocato il notevole calo del giro affari dell'industria comunitaria e, di conseguenza, rilevanti perdite finanziarie.

5. Conclusioni

- (23) In conclusione, la significativa depressione dei prezzi registrata sul mercato comunitario e l'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che hanno causato forti perdite, hanno indotto la Commissione a concludere a titolo provvisorio che l'industria comunitaria delle UAN ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

Tale conclusione è confermata.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

1. Conseguenze delle importazioni in oggetto

- (24) Per quanto riguarda la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la EFIA ha sostenuto che i prezzi all'importazione di UAN dalla Bulgaria e dalla Polonia non hanno potuto provocare pregiudizio all'industria comunitaria. Al contrario, la EFIA ha affermato che la politica seguita in materia di prezzi dalle società comunitarie ha provocato notevoli ribassi e, da ultimo, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si è inoltre sostenuto che le importazioni in oggetto non avevano un volume sufficiente per influenzare i prezzi sul mercato comunitario delle UAN.

(25) Per quanto riguarda la summenzionata affermazione della EFIA, la Commissione ha rilevato differenze tra i prezzi ottenuti dai diversi produttori comunitari. Tuttavia, come già indicato ai punti 36 e 37 del regolamento del dazio provvisorio, l'inchiesta ha confermato che i prezzi delle importazioni in oggetto erano costantemente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari. Dall'analisi dettagliata dei prezzi applicati dai produttori comunitari e dei prezzi degli esportatori emerge che le importazioni interessate non hanno semplicemente seguito le diminuzioni dei prezzi dei produttori comunitari, ma sono state fatte costantemente a prezzi ancora inferiori. Inoltre, l'affermazione della EFIA, secondo la quale il volume combinato delle importazioni di UAN in questione, che rappresenta il 27 % del mercato comunitario, non sarebbe sufficiente ad influenzare i prezzi non può essere accettata, dato che le UAN sono un prodotto molto sensibile al prezzo.

(26) Infine, riguardo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'inchiesta ha rivelato che il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che ha causato notevoli perdite nel periodo dell'inchiesta, ha coinciso con l'aumento delle importazioni a bassi prezzi. Alla luce di quanto precede, si conclude che le importazioni interessate hanno notevolmente contribuito al pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria.

2. Altri fattori

(27) La EFIA ha anche affermato che il calo del consumo e della domanda sul mercato comunitario dei concimi era la causa delle difficoltà dell'industria comunitaria delle UAN. Il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe stato inoltre provocato dall'eccessiva capacità di produzione di concimi interessati e dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti intermedi delle UAN.

(28) Riguardo alle tesi suesposte la Commissione nota che, anche se non si può escludere che l'andamento del mercato comunitario dei concimi, la capacità di produzione e i prezzi dei prodotti intermedi abbiano potuto influenzare la situazione generale del mercato e dell'industria delle UAN della Comunità, rimane incontestabile che il costante aumento di volume delle importazioni di UAN originarie della Bulgaria e della Polonia, a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha contribuito alle attuali difficoltà dell'industria comunitaria delle UAN. Va inoltre ricordato che le affermazioni della EFIA si basavano essenzialmente su informazioni relative al mercato comunitario dei concimi in generale,

mentre l'attuale procedimento antidumping riguarda specificamente le UAN. A questo proposito si deve ricordare che, contrariamente all'andamento del mercato di altri concimi, la domanda sul mercato comunitario di UAN, come risulta dal regolamento del dazio provvisorio, è stata relativamente stabile, registrando una leggera diminuzione prima e durante il periodo dell'inchiesta (vedi il punto 31 del regolamento del dazio provvisorio).

Alla luce di quanto sopra, si conclude che le affermazioni presentate dalla EFIA si basavano su dati statistici che non riflettevano l'evoluzione del mercato delle UAN e trascuravano totalmente una delle cause principali della situazione dell'industria comunitaria. Tali tesi e affermazioni vanno pertanto respinte.

3. Conclusioni

(29) Poiché non sono state presentate altre argomentazioni riguardo alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie e viste le considerazioni suesposte, si conclude che le ingenti importazioni a bassi prezzi di UAN, originarie della Bulgaria e della Polonia, indipendentemente da altri fattori che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria, hanno provocato un pregiudizio notevole a quest'ultima, in particolare sotto forma di rilevanti perdite finanziarie.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(30) La EFIA ha asserito che, poiché l'industria comunitaria non può soddisfare la domanda comunitaria totale del protocollo, l'istituzione delle misure antidumping, che limiterebbe le fonti di approvvigionamento, è contraria all'interesse della Comunità.

(31) Tale tesi pare in contraddizione con le affermazioni della EFIA sulla causalità, di cui al punto 26, secondo le quali l'industria comunitaria di UAN ha subito un pregiudizio a causa dell'eccessiva capacità di produzione. In ogni caso le misure antidumping non intendono impedire le importazioni nella Comunità del prodotto interessato, ma hanno lo scopo di eliminare gli effetti perturbatori degli scambi dovuti al pregiudizio causato dal dumping e di ristabilire una situazione di concorrenza effettiva.

Per quanto riguarda le varie fonti di approvvigionamento a disposizione degli utilizzatori comunitari, vi sono state notevoli importazioni di UAN da altri paesi terzi prima del forte aumento delle importazioni oggetto di dumping interessate, come si rileva nel regolamento del dazio provvisorio (vedi il punto

44). Tali fonti di finanziamento potenzialmente sono ancora disponibili e non vi è motivo di temere la scarsità del prodotto, tenendo presente che probabilmente il mercato comunitario eserciterà maggiore attrazione sui fornitori dei paesi terzi una volta che saranno ristabilite condizioni di concorrenza leale.

Dato che dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie non sono state presentate altre argomentazioni riguardo all'interesse della Comunità, si conclude che l'istituzione di misure antidumping è nell'interesse della Comunità.

H. MISURE ANTIDUMPING

(32) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, la EFMA ha affermato che l'istituzione di tali dazi era illegale, data l'esistenza di una clausola di consultazione negli accordi commerciali fra la Comunità e i due paesi esportatori.

(33) I due accordi commerciali menzionati prevedono l'applicazione di misure antidumping e autorizzano specificamente l'istituzione di tali misure, in caso di particolare urgenza, senza la consultazione dell'altra parte. La Commissione ha concluso che, vista la durata dell'inchiesta svolta prima dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie e poiché è stata accertata l'esistenza di considerevoli esportazioni oggetto di dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria, le misure antidumping provvisorie dovevano essere istituite con urgenza.

Si conferma pertanto che la linea di condotta scelta è conforme agli obblighi della Comunità previsti dagli accordi commerciali firmati con i due paesi esportatori.

(34) In base alle conclusioni in materia di dumping, pregiudizio, causalità e interesse della Comunità, è stata presa in considerazione la forma delle misure antidumping necessarie per eliminare le perturbazioni degli scambi provocate dal pregiudizio dovuto al dumping.

Date le circostanze, è stato preso in considerazione il fatto che l'industria comunitaria delle UAN nel suo complesso subiva perdite finanziarie.

(35) La Commissione ha pertanto calcolato il livello dei prezzi con il quale l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di coprire i costi medi di produzione e di ottenere un adeguato profitto.

Per quanto riguarda la determinazione dell'adeguato profitto, la EFMA ha sostenuto che il tasso di

profitto usato dalla Commissione ai fini della determinazione provvisoria, cioè il 5 % del giro d'affari, è troppo basso. In particolare la EFMA ha asserito che tale tasso non consentirebbe all'industria comunitaria di mantenere la produzione nella Comunità europea, che il prezzo indicativo calcolato non è sufficiente per sostenere i necessari costi di sostituzione e di investimento e che, infine, nel procedimento relativo alle UAN dovrebbe essere utilizzato il tasso usato in un precedente procedimento antidumping regionale — e precisamente la decisione della Commissione 94/293/CE ⁽¹⁾ — relativo alle importazioni di nitrato di ammonio, in quanto il nitrato di ammonio è uno dei due principali componenti delle UAN.

(36) Per quanto concerne la suddetta affermazione della EFMA, nelle risposte ai questionari i produttori comunitari hanno presentato vari obiettivi di profitto previsti dalle società. Gli obiettivi variavano notevolmente da una società all'altra e in numerosi casi non venivano determinati specificamente per le UAN a derivavano dalla politica di gruppo globale per la valutazione dei progetti di investimento. La Commissione ha pertanto ritenuto a titolo provvisorio che l'industria comunitaria non avesse specificamente giustificato la sua affermazione sul livello di un adeguato margine di profitto. Dopo le determinazioni provvisorie la EFMA non ha fornito altre informazioni.

Il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per la determinazione provvisoria era stato stabilito in considerazione del fatto che il prodotto interessato è un prodotto maturo che richiede finanziamenti modesti per investimenti, ricerca e sviluppo. La Commissione non ha ricevuto informazioni dall'EFMA che giustificassero una diversa valutazione nella fase definitiva.

Per quanto riguarda il confronto con il caso regionale del nitrato di ammonio, l'affermazione della EFMA non è ritenuta giustificata. Infatti, il prezzo indicativo calcolato in tale procedimento antidumping ha tenuto conto della situazione della produzione e delle vendite dell'industria regionale interessata, che non era identica a quella dell'industria comunitaria di UAN. In particolare, il margine di profitto usato nel procedimento antidumping relativo al nitrato di ammonio non è stato applicato ai costi effettivi di produzione dell'industria interessata, ma ai costi effettivi di produzione adeguati per escludere un aumento dei costi nel periodo dell'inchiesta, dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.

In conclusione, la richiesta della EFMA non è stata ritenuta accettabile e pertanto il margine di profitto stabilito nella fase provvisoria deve essere mantenuto per la determinazione definitiva.

- (37) Su tale base e tenendo conto del costo di produzione dell'industria comunitaria, è stato calcolato un prezzo all'importazione minimo che le consentirebbe di portare i prezzi a un livello remunerativo.
- (38) È stato rilevato che le soglie di pregiudizio così calcolate sono inferiori ai margini di dumping di entrambi i produttori della Polonia e dell'esportazione bulgare, dopo aver preso in considerazione tutte le modifiche effettuate in base alle valutazioni successive all'istituzione delle misure antidumping provvisorie.
- (39) In considerazione del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria sotto forma di perdite finanziarie e della possibilità di assorbimento di un dazio ad valorem, con effetti negativi sull'andamento dei prezzi del mercato comunitario per un prodotto stagionale ed estremamente sensibile al prezzo e data l'esistenza di numerosi canali d'importazione attraverso società di paesi terzi, si ritiene opportuno istituire un dazio variabile, con un importo che consenta all'industria comunitaria di aumentare i prezzi a livelli remunerativi per le importazioni fatturate direttamente da produttori bulgari o polacchi o da parti che hanno esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta. Inoltre si ritiene opportuno istituire un dazio specifico sulla stessa base per tutte le altre importazioni, al fine di evitare l'elusione delle misure antidumping.

I. IMPEGNI

- (40) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive, gli esportatori e i produttori interessati con sede in Bulgaria e in Polonia hanno offerto impegni. La Commissione ritiene tuttavia accettabile unicamente l'offerta di impegni presentata congiuntamente dal produttore e dall'esportatore bulgare, poiché soltanto questo impegno garantirebbe che il pregiudizio inflitto all'industria comunitaria sarà rimosso con l'aumento del prezzo all'esportazione a un livello che non provoca pregiudizio. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto inaccettabile gli impegni a un livello inferiore offerti dai produttori e all'esportatore della Polonia e ha debitamente informato gli esportatori e i produttori interessati.

Gli impegni offerti dal produttore e dall'esportatore bulgari sono stati accettati con la decisione 94/825/CE della Commissione⁽¹⁾.

Nonostante l'accettazione degli impegni, è istituito un dazio residuo sulle importazioni originarie della

Bulgaria per evitare l'elusione delle misure antidumping.

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (41) In considerazione dei margini di dumping rilevati, del pregiudizio provocato all'industria comunitaria e della precaria situazione finanziaria di quest'ultima, si è ritenuto necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per tutte le società siano definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia e classificate nel codice NC 3102 80 00.

2. Per le importazioni originarie della Bulgaria l'importo del dazio antidumping è di 20 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric : 8792), a eccezione delle importazioni del prodotto direttamente fatturato a un importatore indipendente dopo l'entrata in vigore di questo regolamento da parte dei seguenti esportatori o produttori bulgari :

Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia,
Agropolychim, Devnya,
(codice addizionale TARIC : 8791)

che saranno esenti dal dazio a condizione che rispettino le condizioni previste dall'accettazione dell'impegno congiunto di cui alla decisione 94/825/CE della Commissione.

3. Per le importazioni originarie della Polonia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo, pari a 89 ECU per tonnellata di prodotto il prezzo cif franco frontiera comunitaria, più il dazio TDC pagabile per tonnellata di prodotto quando il prezzo cif franco frontiera comunitaria più il dazio TDC pagabile per tonnellata di prodotto è inferiore al prezzo all'importazione minimo e quando le importazioni immesse in libera pratica sono direttamente fatturate agli importatori indipendenti dai seguenti esportatori o produttori con sede in Polonia :

CIECH, Varsavia,
Zakłady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn,
Zakłady Azotowe Pulawy, Pulawy,
(codice addizionale TARIC 8793).

⁽¹⁾ Vedi pagina 115 della presente Gazzetta ufficiale.

Per le importazioni immesse in libera pratica che non sono direttamente fatturate agli importatori indipendenti da uno dei summenzionati esportatori o produttori con sede in Polonia, si applica il seguente dazio specifico:

per il prodotto originario della Polonia: 22 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric 8794), ad eccezione del prodotto fabbricato dalla Zakłady Azotowe Pulawy, per il quale il dazio specifico è di 19 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric 8795).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1506/94 sono riscossi definitivamente per intero.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER
